CHIAPPORI – BENZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. DOMENICO CHIAPPORI - REVISORE CONTABILE
Dott.sa MAURA BENZI - REVISORE CONTABILE

Dott.sa VALERIA MASSOLLO
Dott. FEDERICO FERRANTE
Dott. ROBERTO MAZZITELLI
Dott. UMBERTO CARRARA

Circolare mensile per l'impresa

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Luglio 2024

Rif.: 07

Informative e news per la clientela di studio

Le *news* di luglio 2
Le scadenze delle comunicazioni alle casse previdenziali professionali 4
Ancora novità in tema di compensazione dei crediti 4.0 6
Circolare n. 13/E/2024: cessione immobili "*superbonus*" 8
Circolare n. 14/E/2024: agevolazione prima casa *under* 36 10
Chiarimenti sui nuovi blocchi alla compensazione dei crediti 12
Politiche di *safeguarding* per il contrasto agli abusi nei confronti dei minori: più tempo per gli adempimenti delle società e associazioni sportive dilettantistiche 14
Fino al 10 agosto 2024 possibile presentare domanda per ottenere il *tax credit* sponsorizzazioni sportive del I trimestre 2023 17
Dematerializzazione sempre possibile nel rispetto delle caratteristiche imposte dalla norma tributaria 19
Pubblicati i coefficienti per la regolarizzazione del magazzino 20

I formulari operativi

Fac simile verbale assemblea nomina responsabile Ssd 16

Le procedure amministrative e contabili in azienda

La rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo 23
La deduzione fiscale del costo di competenza dei canoni di locazione finanziaria 26
L'acquisto e la vendita di auto aziendali 30

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 luglio al 15 agosto 2024 34

VIA PALESTRO 15/9 - 16122 GENOVA - TEL. 010. 81 09 90 - 010. 839 90 96
CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 03339810107
E-mail : amministrazione@chiappori-benzi.it

Informative e news per la clientela di studio

FONDO PERDUTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI: NOVITÀ

Le Asd e Ssd, beneficiarie del fondo perduto impianti sportive che, da lunedì 1° luglio possono comunicare la modifica dell'Iban.

(Dipartimento dello sport, avviso del 26 giugno 2024)

BANDO ISI INAIL 2023 RINVIO

L'Inail ha comunicato che la pubblicazione degli elenchi provvisori di tutte le domande inoltrate per il bando Isi Inail 2023 è stata rinviata al 4 luglio 2024.

(Inail, avviso sito istituzionale)

CHIUSO LO SPORTELLO DI ASSISTENZA BREXIT

Con provvedimento n. 277327 del 26 giugno scorso l'Agenzia delle entrate ha reso noto che sono soppressi il punto di assistenza dedicato agli investitori esteri (*desk* dedicato) e il punto di assistenza denominato Info Brexit.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 277327 del 26 giugno 2024)

SUPERBONUS E ENTI ECCLESIASTICI

Con risposta a interpello n. 138/E/2024, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che svolge attività sociosanitaria e assistenziale in immobili posseduti in piena proprietà classificati nelle categorie catastali B/1 e D/4 per accedere al *superbonus* dovrà completare il passaggio dall'Anagrafe delle Onlus al Runts.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 138 del 20 giugno 2024)

STANDARDIZZAZIONE DELLE INFO SOSTENIBILIÀ AGLI ISTITUTI FINANZIARI

Dal 24 giugno scorso e fino al 2 agosto 2024 il Mef ha avviato una consultazione pubblica sul proprio sito relativamente a un documento che si pone come riferimento per la standardizzazione delle informazioni in tema di sostenibilità che le PMI dovranno rendicontare circa gli impatti ambientali, sociali e di *governance* (Esg).

(Mef, consultazione pubblica)

EROGAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI SENZA IVA

Con la risposta all'interpello n. 131 del 7 giugno 2024, l'Agenzia delle entrate ha provveduto a chiarire quale sia il corretto trattamento agli effetti dell'Iva dei contributi erogati da parte di un ente pubblico nei confronti di un soggetto attuatore affinché quest'ultimo presti servizi ai beneficiari. Nello specifico, l'Amministrazione finanziaria, richiamata la circolare n. 34/E/2013, ha ritenuto che il finanziamento non possa essere rilevante ai fini Iva:

- sia nell'ambito del rapporto tra l'ente pubblico e il soggetto attuatore, in quanto mera erogazione di denaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972;
- sia nell'ambito del rapporto tra il soggetto attuatore e il beneficiario del servizio per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 633/1972.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 131 del 7 giugno 2024)

ADEGUAMENTO MAGAZZINO 2024

Con decreto del 24 giugno 2024 il Mef ha pubblicato i coefficienti di maggiorazione necessari all'adeguamento delle rimanenze di magazzino 2024. Il decreto è stato pubblicato in G.U. n. 145 del 25 giugno con entrata in vigore il 26 giugno. L'imposta sostitutiva è invece scaduta lo scorso 30 giugno.

(Mef, decreto 24 giugno 2024)

Informative e news per la clientela di studio

LE SCADENZE DELLE COMUNICAZIONI ALLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al 2023, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.
Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, derivanti da quanto previsto dai regolamenti dei singoli enti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio comunicazione reddituale	Termine di versamento saldo 2023
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Comunicazione reddituale entro il 31 luglio 2024 in via telematica	1° acconto entro il 5 aprile 2024, 2° acconto entro il 5 agosto 2024 e saldo anno precedente entro il 15 novembre 2024 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 14 novembre 2024 in via telematica	Saldo entro 30 giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito (per i soggetti che beneficiano della proroga, termine fissato al 30 agosto 2024)
Avvocati	www.cassaforense.it	Modello 5/2024 entro il 30 settembre 2024 in via telematica	1° rata entro il 31 luglio 2024 e 2° rata entro il 31 dicembre 2024
Biologi	www.enpab.it	Modello 1.2024 entro il 30 luglio 2024	1° rata entro il 30 settembre 2024 e 2° rata entro il 30 dicembre 2024
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 23/RED entro il 30 settembre 2024 in via telematica	Saldo entro il 30 settembre 2024 (rateizzabile)
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Comunicazione reddituale entro il 1° dicembre 2024 da inviare telematicamente	Saldo entro il 20 dicembre 2024 (rateizzabile)
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31 luglio 2024 in via telematica	In 7 rate, di cui l'ultima a saldo entro il 16 dicembre 2024
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2023
Geometri	www.cassageometri.it	Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2024	Saldo entro il 30 settembre 2024 o rateizzazione in 4 rate o in 8 rate
Giornalisti	www.inpgi.it	Comunicazione	31 ottobre 2024 oppure in 3 rate

		telematica entro il 30 settembre 2024	
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2024 entro il 10 settembre 2024 in via telematica	Saldo in 3 rate tra ottobre e dicembre 2024
Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2024 entro il 31 ottobre 2024 in via telematica	Saldo entro il 31 dicembre 2024 (rateizzabile)
Medici, odontoiatrici	www.enpam.it	Modello D/2024 per la quota B entro il 31 luglio 2024 in via telematica	Saldo quota B: 31 ottobre 2024 (rateizzabile)
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Mod. EPPI 03 entro il 30 settembre 2024 in via telematica	Saldo entro il 30 settembre 2024
Psicologi	www.enpap.it	Comunicazione reddituale entro il 30 settembre 2024 in via telematica	Saldo entro il 30 settembre 2024
Veterinari	www.enpav.it	Mod. 1/2024 entro il 30 novembre 2024 in via telematica	Saldo entro il 28 febbraio 2025



Si consiglia, in ogni caso, alla gentile Clientela di fare sempre riferimento al sito *web* dei vari enti, al fine di poter raccogliere eventuali aggiornamenti o proroghe.

Informative e news per la clientela di studio

ANCORA NOVITÀ IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI 4.0

L'articolo 6, D.L. 39/2024, prevede che ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti "*Transizione 4.0*", le imprese beneficiarie debbono comunicare preventivamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
Con il Decreto direttoriale Mimit del 24 aprile 2024 sono stati aggiornati i modelli di comunicazione relativi ai crediti d'imposta in oggetto, per la cui gestione il Mimit si avvale del Gse.
Tali comunicazioni sono elaborate dal GSE e successivamente inviate all'Agenzia delle entrate.
In relazione ai periodi di imposta 2023 e 2024 *ante* Decreto tali comunicazioni non hanno avuto carattere preventivo, ne è derivata una difficoltà di "*quadratura*" tra comunicazioni e compensazioni sulla quale è tornata a esprimersi l'Agenzia delle entrate in apposita *faq* pubblicata in data 19 giugno 2024.
L'Amministrazione finanziaria ha spiegato che tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del Gse e del successivo invio all'Agenzia delle entrate, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall'impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest'ultimo all'Agenzia delle entrate, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti "*Transizione 4.0*") per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 giugno stesso. In tale periodo l'Agenzia delle entrate verifica periodicamente se l'informazione proveniente dal Gse sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.

Acquisizione comunicazione dal Gse	F24 valido con data presentazione
Mancata comunicazione dal Gse	F24 scartato

Si ricorda infatti che con risoluzione n. 25/2024, l'Agenzia delle entrate ha "*revocato*" il blocco all'utilizzo dei crediti di imposta, sotto richiamati, che fanno riferimento alla compensazione dei crediti "***Beni strumentali nuovi***" e "***Ricerca e sviluppo***", c.d. "*Transizione 4.0*".

codici tributo **6936** e **6937** se indicati come "*anno di riferimento*" il 2023 o il 2024
codici tributo **6938, 6939** e **6940**, se viene indicato come "*anno di riferimento*" il 2024

Ne deriva che dallo scorso 15 maggio è nuovamente possibile procedere alla compensazione dei crediti spettanti per tali investimenti senza che la stessa sia bloccata, ma al fine della regolarità della compensazione sarà necessario procedere secondo le seguenti indicazioni a seconda di quando gli investimenti sono stati compiuti:

Investimenti effettuati	Azione	Come e dove
Dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024	Comunicazione dell'investimento da eseguirsi ***ex post***	Telematicamente sul sito istituzionale Gse
Dal 30 marzo 2024	Comunicazione dell'investimento da eseguirsi ***ex ante* ed *ex post***	Telematicamente sul sito istituzionale Gse

Da tale data si rende possibile procedere solo sul sito del Gse (no pec) e come segue:

Comunicazione *ex post*	Il modello è trasmesso solo in caso di completamento dell'investimento e in tal caso la data finale deve coincidere con la data di completamento degli investimenti
Comunicazione *ex ante*	Il modello si trasmette preventivamente per comunicare quali sono gli investimenti che si intende effettuare, la data di inizio investimento da indicare deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante assunto dall'azienda



Il credito potrà quindi essere validamente compensato solo dopo l'avvenuto invio delle predette comunicazioni, in via precauzionale, per il futuro, alcuni Ordini dei commercialisti suggeriscono, presentata la comunicazione al Gse di attendere 10 giorni per la compensazione del relativo credito come già accade per altre compensazioni.

Informative e news per la clientela di studio

CIRCOLARE N. 13/E/2024: CESSIONE IMMOBILI "*SUPERBONUS*"

Con la circolare n. 13/E/2024, l'Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti in merito all'applicazione della nuova lettera b-*bis*) dell'articolo 67, Tuir, introdotta a far data dal 1° gennaio scorso dalla Legge di Bilancio 2024. In particolare, alla tradizionale casistica di plusvalenze immobiliari già previste nella lettera b) dell'articolo 67, Tuir, si aggiunge la lettera b-*bis*) riguardante le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi agevolati di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020, conclusi da meno di 10 anni all'atto della cessione, con esclusione degli immobili che siano stati ricevuti per successione o adibiti ad abitazione principale da parte del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo di possesso.

Ambito applicativo della novità

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate, il presupposto di tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione dell'immobile scatta in capo al cedente anche se il soggetto che ha beneficiato del superbonus è stato un altro soggetto rientrante in quelli aventi diritto (ad esempio il conduttore, il comodatario o il familiare convivente). L'Agenzia delle entrate ha inoltre precisato i seguenti aspetti:

rientra nell'ambito applicativo della lettera b-*bis*) dell'articolo 67, Tuir solamente la prima cessione effettuata successivamente al termine dei lavori che hanno beneficiato del *superbonus*;

la fattispecie impositiva opera a prescindere dalla modalità di fruizione del *superbonus* (detrazione diretta o opzione per cessione/sconto in fattura);

non assume alcun rilievo la misura della detrazione goduta nell'ambito del *superbonus* (110%, 90%, 70% o 65%), con la conseguenza che i lavori possono essere stati eseguiti sia prima sia successivamente al 1° gennaio 2024

la cessione può riguardare anche immobili posseduti da molti anni, in quanto il presupposto impositivo riguarda l'avvenuta esecuzione di lavori che hanno beneficiato del *superbonus*.



Di particolare interesse è stato il chiarimento secondo cui genera plusvalenza anche la cessione della singola unità immobiliare situata in un condominio nel quale sono stati eseguiti lavori sulle parti comuni (c.d. "*trainanti*"), anche se sulla predetta unità non sono stati effettuati lavori "*trainati*".

Termine temporali dei 10 anni

Per la determinazione del termine temporale dei 10 anni entro i quali la cessione assume rilevanza reddituale, l'Agenzia delle entrate precisa che occorre considerare la data di conclusione degli interventi ammessi al superbonus, dovendosi aver riguardo alla data di conclusione dei lavori comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi in vigore. Pertanto, rimangono escluse dalla lettera b-*bis*) le

cessioni di immobili sui quali sono stati eseguiti lavori superbonus non ancora terminati al momento della cessione stessa.

Determinazione della plusvalenza

Per la determinazione della plusvalenza imponibile, la circolare n. 13/E/2024 conferma la distinzione seguente:

se il *superbonus* nella misura del 110% è stato fruito con opzione per la cessione/sconto in fattura, e la cessione avviene non oltre 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori, nella determinazione del costo da contrapporre al prezzo di cessione non si tiene conto delle spese relative agli interventi. Se la cessione avviene invece successivamente al termine dei 5 anni (ed entro il decimo), nel costo è riconosciuto il 50% dell'importo dei lavori;

se il *superbonus* è stato fruito sotto forma di detrazione nel modello Redditi, o in misura diversa dal 110% con opzione per cessione/sconto in fattura, nella determinazione del costo si tiene conto anche delle spese sostenute per i lavori.

Informative e news per la clientela di studio

CIRCOLARE N. 14/E/2024: AGEVOLAZIONE PRIMA CASA *UNDER* 36

Con la circolare n. 14/E del 18 giugno 2024, l'Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti in relazione alla proroga dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa da parte dei soggetti "*under 36*" disposta dalla conversione in legge del c.d. "*Decreto Milleproroghe*", avvenuta con la L. 18/2024, ed entrata in vigore il 29 febbraio scorso. La proroga consente, in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 64, D.L. 73/2021, di fruire dell'agevolazione (che in origine era prevista fino al 31 dicembre 2023) anche per gli atti stipulati fino al 31 dicembre 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto e registrato il preliminare. Posto che la proroga è entrata in vigore il 29 febbraio 2024, coloro che hanno acquistato un immobile con i benefici prima casa nei primi 2 mesi del 2024 non hanno potuto fruire dell'agevolazione "*under 36*", versando le imposte nei modi ordinari, ossia il 4% di Iva (e registro in misura fissa) o il 2% di imposta di registro (oltre alle ipotecarie e catastali in misura fissa), nonché l'imposta sostitutiva sull'eventuale mutuo contratto per l'acquisto.

Chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

La Legge di conversione del c.d. "*Decreto Milleproroghe*" ha disposto che per coloro che hanno acquistato nel periodo 1° gennaio 2024 – 29 febbraio 2024 una prima casa con i requisiti previsti per gli "*under 36*" possono ottenere la "*restituzione*" delle imposte pagate fruendo di un credito d'imposta di pari importo, da utilizzare nel corso del 2025 con le stesse modalità già previste per il credito d'imposta di cui allo stesso D.L. 73/2021, ossia:

in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati successivamente;

in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;

in compensazione nel modello F24.

Tuttavia, come precisato nella circolare n. 14/E/2024, il credito d'imposta non è riconosciuto in via automatica, bensì richiede la redazione di un atto integrativo davanti al notaio, in cui sono richiesti i benefici "*under 36*" e rese le dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti di età e reddituali (non aver compiuto 36 anni nel corso del 24 e Isee non superiore a 40.000 euro). L'atto integrativo:

deve contenere la dichiarazione circa il requisito reddituale in corso di validità nel 2024 o l'avvenuta richiesta, presentando apposita dichiarazione sostitutiva;

può essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma comunque entro il termine di utilizzo del credito d'imposta (31 dicembre 2025);

è esente da imposta di registro.

Per quanto riguarda la determinazione del credito d'imposta, la circolare n. 14/E/2024 precisa che:

include le imposte di registro, ipotecarie e catastali versate sull'acquisto e su eventuali acconti o caparre in sede di preliminare, l'Iva e l'imposta sostitutiva sul mutuo;

è invece esclusa l'Iva pagata su eventuali acconti corrisposti nel preliminare nel corso del 2023, nonché l'imposta fissa di registro dovuta per il preliminare stesso.

Informative e news per la clientela di studio

CHIARIMENTI SUI NUOVI BLOCCHI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI

Nella Circolare mensile per l'impresa del mese di giugno sono state commentate le novità inerenti l'utilizzo dei crediti di imposta in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione. La circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 dell'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti operativi.
Innanzitutto, l'Agenzia delle entrate ha precisato che dal 1° luglio 2024 tutti i modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Tale obbligo si estende anche alle compensazioni "*verticali*" nel caso in cui le stesse siano esposte nel modello F24.
Per quanto riguarda, inoltre, il divieto di compensazione dei crediti previsto dall'articolo 37, comma 49-*quinquies,* D.L. 223/2006 in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro, i principali chiarimenti forniti sono esposti nella tabella seguente.

Argomento	Chiarimento circolare n. 16/E/2024
Debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro	Rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all'agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti (comprese le somme oggetto degli atti di recupero).Tali importi contribuiscono al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro a condizione che per gli stessi sia scaduto il termine di pagamento del debito, non siano in essere provvedimenti di sospensione e non siano in essere piani di rateazione. I carichi affidati all'agente della riscossione per i quali è concessa la rateazione non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora non vi sia stata decadenza dal beneficio della rateazione.
Crediti per i quali opera l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione	Ai sensi dell'articolo 37, comma 49-*quinquies,* D.L. 223/2006 la compensazione dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail può sempre essere effettuata nel modello F24, anche in presenza di somme affidate all'agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Si precisa però che, laddove operi il divieto di compensazione dei crediti fiscali, non è consentito esporre nel medesimo F24 sia crediti Inps o Inail sia crediti per i quali opera l'inibizione alla compensazione (in questo caso, l'F24 presentato con crediti sia di un tipo sia dell'altro, sarà oggetto di scarto da parte di Entratel). Nel caso in cui un contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia. A titolo esemplificativo, i crediti oggetto del potenziale inutilizzo sono: crediti relativi alle imposte erariali; credito d'imposta R&S di cui all'articolo 3, D.L. 145/2013; credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;

	credito d'imposta 4.0; crediti d'imposta relativi a *bonus* edilizi; altri crediti di natura agevolativa.
Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione	Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi affidati all'agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto: della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati, della concessione di un piano di rateazione per il quale non sia intervenuta la decadenza ovvero del pagamento (anche parziale) delle somme dovute. La rimozione o la riduzione sotto i 100.000 euro di importo complessivo dei carichi affidati potrà essere conseguita anche per mezzo dell'utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali.
Coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all'articolo 31, D.L. 78/2010	Ove l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro ma non superiore a 100.000 euro, trova applicazione l'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010. L'inibizione alle compensazioni introdotta si differenzia dal divieto di compensazione di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010 perché vieta l'utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali ma anche di quelli aventi natura agevolativa. Resta in ogni caso ferma la possibilità ai sensi dell'articolo 31, comma 1, quarto periodo, D.L. 78/2010 di estinguere i ruoli per debiti relativi a imposte erariali mediante l'utilizzo in compensazione dei soli crediti della stessa natura al fine di ridurre l'ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100.000 euro.

Informative e news per la clientela di studio

POLITICHE DI *SAFEGUARDING* PER IL CONTRASTO AGLI ABUSI NEI CONFRONTI DEI MINORI: PIÙ TEMPO PER GLI ADEMPIMENTI DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Per effetto dei principi sanciti dall'articolo 8, L. 86/2019 (Legge delega di riforma dell'ordinamento sportivo), poi tradotti nelle disposizioni attuative contenute, rispettivamente, nell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e nell'articolo 33, D.Lgs. 36/2021, entro il 1° luglio 2024 alle associazioni e alle società sportive avrebbero dovuto provvedere alla nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori, mentre, entro il prossimo 31 agosto 2024, le stesse dovranno dotarsi di modelli organizzativi e di controllo (Mog) finalizzati alla tutela dei minori e alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

La proroga al 31 dicembre 2024



Con delibera presidenziale n. 159/89, assunta in data 28 giugno 2024, il Coni ha comunicato che "*il termine per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nelle Associazioni e Società sportive è stato prorogato al 31 dicembre 2024*".
Questa decisione, presa in attesa della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021, estende il termine originario fissato al 1° luglio 2024 dalla deliberazione del Consiglio nazionale n. 255 del 25 luglio 2023.

Con la richiamata delibera n. 255 dello scorso 25 luglio 2023 il Coni, oltre ad aver istituito l'Osservatorio permanente per le politiche di *safeguarding*, ha pubblicato il modello di regolamento (c.d. di "*safeguarding*") che molte Federazioni sportive nazionali (Fsn), Enti di promozione sportiva (Eps), Discipline sportive associate (Dsa) e Associazioni benemerite hanno in buona parte già adottato per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati delle realtà a loro affiliate.
Società e associazioni sportive potranno, quindi, fare riferimento alle linee guida che i molti organismi sportivi affilianti hanno in questi mesi elaborato per consentire alle stesse la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Aspetti sanzionatori

Quanto agli aspetti sanzionatori, non sono previste sia nel caso di mancata adozione del Mog che nel caso di mancata nomina del responsabile antiabusi (ora prorogata al prossimo 31 dicembre 2024) specifiche sanzioni amministrative o penali dirette in caso di mancata adempimento di tali obblighi. Viene infatti previsto esclusivamente che associazioni o società sportive siano

assoggettate alle procedure disciplinari e alle sanzioni previste in ambito sportivo (alcune federazioni condizionano addirittura l'affiliazione all'efficace attuazione del modello). Certo è che, alla luce delle nuove disposizioni, l'ente sportivo, oltre che personalmente il Presidente e gli altri amministratori dello stesso, possono essere soggetti specifiche responsabilità per le eventuali fattispecie di abuso, violenza e/o discriminazione commesse all'interno del sodalizio in assenza di Mog o in caso di predisposizione di Mog inidoneo a prevenire tali comportamenti.
Anche alla luce della recente proroga si invitano pertanto le associazioni e società sportive clienti che ancora non avessero provveduto agli adempimenti sopra descritti, ad attivarsi per tempo al fine di procedere tanto con la nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori quanto alla predisposizione dei relativi modelli organizzativi (Mog) finalizzati alla tutela dei minori e alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

L'*iter* da seguire (procedura suggerita dall'Eps Uisp nazionale)

➡	Nominare entro il 1° luglio 2024 [oggi 31 dicembre 2024] un/a responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi e comunicarlo correlato di verbale
➡	Pubblicizzare identità e contatto del/della responsabile sulla *homepage* del sito del sodalizio sportivo e mediante affissione dell'informativa presso la sede
➡	Comunicare l'identità e il contatto del/della responsabile al responsabile delle politiche di *safeguarding*
➡	Elaborare - entro 12 mesi dall'emanazione delle linee guida da parte degli enti di affiliazione - un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle linee guida dei rispettivi enti di affiliazione e un codice di condotta. I documenti devono essere elaborati tenendo conto delle caratteristiche dell'affiliata e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'affiliate. Le associazioni e le società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 lo integrano con gli elementi previsti in tema di *safeguarding*
➡	Affiggere il modello organizzativo e di controllo e il codice di condotta in sede e pubblicarlo sulla *home* page del sito *internet* qualora in possesso di sito *internet*
➡	In caso di pluriaffiliazione, comunicare ai Responsabili delle politiche di *safeguarding* degli enti affilianti di aver adottato le linee guida previste da un diverso organismo sportivo affiliante
➡	Aggiornare - con cadenza almeno quadriennale – il modello organizzativo e di controllo prevedendo meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle linee guida o alle raccomandazioni del Responsabile delle politiche di *safeguarding* dell'organismo sportivo affiliante

I formulari operativi

Fac simile verbale assemblea nomina responsabile Ssd

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
XYZ

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno _____, presso la sede dell'associazione sportiva _____, in _____Via _____, ad ore si è riunita in prima convocazione l'assemblea Generale dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1. approvazione del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
2. nomina responsabile sociale alle politiche di *safeguarding*;
3. varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello Statuto il Presidente il quale dopo aver constatato e fatto constatare:
che sono presenti n. soci ___ oppure i seguenti soci:

dichiara la presente assemblea regolarmente costituita, valida per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario, con l'approvazione dei presenti, _____ _____
Sul primo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale illustra la necessità dell'approvazione del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del codice di condotta, come stabilito dalla delibera Coni n. 255/2023.
Segue breve discussione, al termine della quale, l'assemblea delibera:
- all'unanimità di approvare il modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del codice di condotta.
Sul secondo punto posto all'ordine, l'assemblea delibera:
- all'unanimità di nominare il responsabile sociale alle politiche di *safeguarding* sino al 31 dicembre 2025 il socio _____ .
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, previa lettura del presente verbale dichiara sciolta la seduta ad ore ___.

Informative e news per la clientela di studio

FINO AL 10 AGOSTO 2024 POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA PER OTTENERE IL *TAX CREDIT* SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE DEL I TRIMESTRE 2023

Con un avviso pubblicato sul sito del Dipartimento dello sport viene reso noto che dalle ore 12.00 dell'11 giugno 2024 e fino alle ore 23.59 del 10 agosto 2024 è attiva la piattaforma (raggiungibile all'indirizzo *web* https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023/it/home/) che consente ai soggetti interessati l'invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta relativo alle sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel I trimestre dell'anno fiscale 2023.

Si tratta della previsione contenuta nel comma 615 dell'articolo 1, Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) con la quale il Legislatore, modificando l'articolo 9, comma 1, D.L. 42/2022, convertito con la L. 25/2022, ha previsto la possibilità di fruire del credito d'imposta a sostegno delle sponsorizzazioni sportive anche per il I trimestre del 2023 (in precedenza riconosciuto per gli accordi relativi al I trimestre del 2022).

Va altresì ricordato che con l'articolo 37 del successivo D.L. 75/2023 (rubricato "*Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo*"), è stata disposta un'ulteriore estensione del credito d'imposta anche in relazione alle sponsorizzazioni sportive effettuate nel III trimestre (periodo luglio-settembre 2023). Tale estensione era intervenuta, per espressa previsione normativa, anche al fine di contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas, autorizzando a tal fine lo stanziamento di una autorizzazione di spesa per un ulteriore milione di euro.

Si osserva, inoltre, che l'agevolazione in commento risulta concessa nel rispetto e nei limiti previsti dalla disciplina europea in tema di aiuti "*de minimis*".

Nessuna agevolazione è a oggi riconosciuta per le sponsorizzazioni sportive effettuate nel corso dell'anno 2024. Sul tema è recentemente intervenuto il Ministro dello sport Abodi per comunicare la volontà di ottenere una ulteriore proroga di questo credito d'imposta anche per l'anno 2024, misura tuttavia subordinata all'ottenimento delle necessarie risorse finanziarie.

Relativamente ai tempi di presentazione delle domane riguardanti i *bonus* spettanti per il periodo d'imposta 2023 (nello specifico tanto per il I trimestre quanto per il III trimestre) il Dipartimento dello sport aveva rilasciato il seguente avviso:

> *"Attualmente sono in corso di ultimazione le procedure relative alle sponsorizzazioni 2021, e si prevede che per il mese di maggio/giugno 2023 verranno aperti termini per l'inoltro delle domande relative all'anno 2022 attraverso una piattaforma online. I termini per l'invio delle domande relative al 2023 saranno aperti solo dopo aver concluso la procedura del 2022".*

È pertanto auspicabile attendersi a breve anche l'apertura dei termini per la presentazione delle domande anche in relazione alle operazioni di sponsorizzazione svolte nel III trimestre dell'anno fiscale 2023.

Il contenuto dell'agevolazione

Con riguardo ai contenuti dell'agevolazione, l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:
- di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
- rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche interessate devono inoltre certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Relativamente agli altri aspetti dell'agevolazione, contenuti nelle originarie disposizioni introdotte con l'articolo 81, D.L. 104/2020, si precisa che il credito d'imposta in commento:
- è pari al **50%** dell'investimento pubblicitario effettuato, nel ricordato importo massimo di **10.000 euro;**
- è rivolto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano spese in campagne pubblicitarie, a favore delle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;
- non può essere fruito nei confronti di soggetti che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/1991.



Valgono, ai fini operativi, le disposizioni attuative che sono state definite con il D.P.C.M. datato 30 dicembre 2020.

Informative e news per la clientela di studio

DEMATERIALIZZAZIONE SEMPRE POSSIBILE NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE IMPOSTE DALLA NORMA TRIBUTARIA

Con la risposta a interpello n. 142 del 24 giugno 2024, l'Agenzia delle entrate ha ricordato che in materia di corretta modalità di gestione dei documenti analogici in vista della loro dematerializzazione e successiva conservazione, l'Agenzia delle entrate precisa che ogni documento informatico che contenga la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari deve possedere le caratteristiche della immodificabilità, integrità e autenticità.
Nella risposta, l'Agenzia delle entrate evidenzia che vanno in ogni caso rispettati tutti gli ulteriori requisiti individuati dalla legge per la deducibilità dei costi.

Requisiti per la deducibilità dei costi	inerenza competenza congruità

Più precisamente secondo l'Amministrazione finanziaria, laddove siano presenti tutti gli accorgimenti necessari alla corretta digitalizzazione dei dati fiscalmente rilevanti, i documenti analogici possono essere sostituiti da quelli digitali con conseguente dematerializzazione degli stessi.
Le caratteristiche fondamentali e imprescindibili dei documenti informatici prodotti devono tuttavia essere le seguenti:

immodificabilità
integrità
autenticità

Ne deriva che qualunque documento informatico al quale l'azienda intenda dare rilevanza fiscale, come il caso rappresentato dall'istante che riguardava le note spese dei dipendenti, deve possedere le caratteristiche su elencate in mancanza delle quali il documento non potrà considerarsi atto alla rilevanza tributaria.



Si evidenzia anche che una volta rispettate le indicazioni di cui sora sarà possibile procedere alla distruzione degli originali cartacei dopo la conservazione elettronica.

Informative e news per la clientela di studio

PUBBLICATI I COEFFICIENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO

Con il Decreto 24 giugno 2024 il Mef ha approvato i coefficienti necessari al calcolo dell'imposta sostitutiva per la regolarizzazione del magazzino delle imprese, introdotta dalla scorsa Legge di Bilancio. Il Decreto prevede 3 distinte serie di coefficienti a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli Isa e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro.

La regolarizzazione

L'articolo 1, commi da 78 a 85, L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha riproposto la possibilità di regolarizzare il magazzino, ossia la possibilità di adeguare le esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 2023.

La norma non pone particolari limitazioni soggettive, stabilendo che l'adeguamento del valore del magazzino interessa tutte le imprese, a esclusione di quelle che adottano i Principi contabili internazionali. Pertanto, sono interessate tutte le società (di persone e di capitali) e le imprese individuali. Devono ritenersi escluse le imprese individuali e le società di persone che adottano il regime di contabilità semplificata e i contribuenti in regime forfettario, in quanto in entrambi i casi il magazzino non assume valenza fiscale.

Possono essere oggetto di adeguamento le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie e semilavorati di cui all'articolo 92, Tuir, relative al periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 2023. Si tratta quindi in generale delle esistenze iniziali al 1° gennaio 2023.

Il richiamo al solo articolo 92, Tuir comporta che non possono essere oggetto di adeguamento le esistenze iniziali di cui all'articolo 93, Tuir, ossia quelle riferite alle opere, forniture e servizi infrannuali e ultrannuali.

Gli importo dovuti a titolo di imposta sostitutiva e di Iva devono essere versati in 2 rate di pari importo entro i seguenti termini:

la prima rata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta 2023;

la seconda rata entro il termine di versamento della seconda (o unica) rata di acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta 2024.

L'adeguamento del magazzino non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere.

Pertanto, i nuovi valori:

sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali già a partire dal periodo d'imposta 2023;

non possono essere tenuti in considerazione dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento relativo ai periodi d'imposta antecedenti al 2023.

Modalità di adeguamento

La regolarizzazione del magazzino può avvenire con una delle 2 seguenti modalità:
eliminazione delle esistenze iniziali;
iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
In ogni caso, l'adeguamento dovrà essere indicato nel modello Redditi 2024 per il periodo d'imposta 2023.
L'adeguamento in aumento delle esistenze iniziali può riguardare solamente le quantità esistenti al 1° gennaio 2023. In tal caso:
non è richiesto alcun versamento ai fini Iva;
è dovuta l'imposta sostitutiva del 18% sull'importo oggetto di regolarizzazione (ossia sul magazzino che viene iscritto).
L'ipotesi di eliminazione del magazzino è subordinata all'approvazione di un apposito Decreto chiamato a fissare i coefficienti da utilizzare, Decreto che, come detto, è stato approvato alla fine del mese di giugno.
L'eliminazione delle esistenze iniziali eccedenti quelle effettive può avvenire sia per quantità che per valori. La regolarizzazione prevede il versamento:
dell'Iva determinata in base all'aliquota media del 2023, applicata sul valore eliminato corretto da un coefficiente di maggiorazione variabile in funzione del settore in cui opera l'impresa;
dell'imposta sostitutiva Ires/Irpef e Irap del 18% sulla differenza tra l'ammontare calcolato ai fini Iva (ossia l'ammontare eliminato adeguato sulla base del relativo coefficiente) e il valore delle esistenze iniziali eliminato.

I coefficienti approvati

Il Decreto individua i coefficienti classificando le attività sulla base del relativo codice Ateco.
A tal fine sono previsti 3 distinti allegati da utilizzare nelle seguenti situazioni:
allegato 1 – contiene i coefficienti utilizzabili dai soggetti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli Isa e hanno dichiarato ricavi inferiori a 5.164.569 euro, anche qualora si sia verificata una delle cause di esclusione;
allegato 2 – contiene i coefficienti utilizzabili dai soggetti che hanno dichiarato ricavi superiori a 5.164.569 euro;
allegato 3 – contiene i coefficienti utilizzabili dai soggetti che svolgono attività per le quali non sono stati approvati gli Isa e hanno dichiarato ricavi inferiori a 5.164.569 euro.
Pertanto, per verificare il coefficiente applicabile al contribuente, a seconda della situazione in cui si trova, occorrerà individuale l'allegato applicabile e quindi il relativo codice attività.

Esempio - Eliminazione magazzino

Alfa Srl svolge l'attività contrassegnata con codice Ateco 47.72 "Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati", con ricavi di 500.000 euro.
Nel bilancio dell'esercizio 2022, ha esposto rimanenze finali di merci pari a 150.000 euro, le quali al 1° gennaio 2023 vengono adeguate al valore corretto di 50.000 euro, stornando l'eccedenza di 100.000 euro.
Si ipotizza un'aliquota media Iva riferibile al 2023 del 22%; Il coefficiente di maggiorazione proprio dell'attività esercitata, verificato nell'allegato 1 del decreto è pari a 1,49.
L'imposta sostitutiva dovuta è così determinata:

l’Iva dovuta per la regolarizzazione ammonta a 32.780 euro (22% × 100.000 × 1,49);
la sostitutiva per le imposte dirette ammonta a 8.820 euro [18% × (149.000 - 100.000)].

Le procedure amministrative e contabili in azienda

LA RATEIZZAZIONE DEI DEBITI ISCRITTI A RUOLO

Sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione "*Rateizzazione*", sono disponibili i seguenti modelli utili alla rateizzazione degli importi iscritti a ruolo:
R1 - Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 120.000 euro per tutti i soggetti;
R2 - Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi superiori a 120.000 euro per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale;
R3 - Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 euro per tutte le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria;
R4 - Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (*max* 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato;
R5 - Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (*max* 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria.



La richiesta di rateizzazione è "*libera*", senza l'obbligo di produrre alcun allegato, per importi iscritti a ruolo pari complessivamente a 120.000 euro. Le richieste di rateizzazione per importi superiori a 120.000 euro e quelle di proroga di una rateizzazione di qualsiasi importo, invece, vengono analizzate secondo i parametri dell'Indice di liquidità (che deve essere inferiore a quello eventualmente già presentato in caso di proroga) e dell'indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili).

L'istanza di rateizzazione può essere presentata, alternativamente:
direttamente *online*, tramite il servizio "*Rateizza adesso*" presente nell'area riservata;
tramite pec, insieme alla copia del documento di identità, all'indirizzo pec della DRE relativa alla provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione;
agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Una volta ottenuto il provvedimento che definisce il piano rateale dei pagamenti, la decadenza per inadempienza dal piano di rateizzazione si concretizza a fronte del mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.
Se si decade dal beneficio della rateizzazione, il debitore è considerato in mora a partire dall'ultima rata pagata e, pertanto, da tale data sono dovuti gli interessi di mora.

La delega a un intermediario

Ciascun contribuente può delegare un intermediario abilitato all'accesso e alla gestione della propria posizione debitoria con l'Agenzia delle entrate-Riscossione per un periodo di 2 anni. La delega si conferisce compilando il modello DP1 disponibile al *link* https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/DP1.pdf.



L'intermediario potrà visualizzare *on line* la situazione debitoria e utilizzare i seguenti servizi dispositivi:
pagare cartelle e avvisi di pagamento;
ottenere la rateizzazione per importi fino a 120.000 euro;
trasmettere istanze di sospensione legale della riscossione;
- chiedere informazioni specifiche sulla situazione debitoria, cartelle, rateizzazioni, e procedure di riscossione.

La documentazione necessaria per la rateizzazione dei debiti di importo superiore a 120.000 euro

Le società di capitali, le società di persone, le cooperative e mutue assicuratrici e le ditte individuali in contabilità ordinaria, in caso di richiesta di dilazione per importi complessivi superiori a euro 120.000, devono ricadere in una momentanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria per avere accesso alla dilazione, dimostrabile mediante un valore dell'Indice di liquidità inferiore a 1.
In presenza di un valore dell'Indice di liquidità pari o superiore a 1, non sussiste il requisito della temporanea difficoltà e non è fruibile la rateizzazione del debito.
Se l'Indice di Liquidità ha un valore che consente la concessione di un piano di rateazione, il numero delle rate mensili concedibili viene determinato secondo il valore dell'indice Alfa.
Per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato, invece, le richieste di rateizzazione per importi complessivi superiori a 120.000 euro necessitano la presentazione dell'Isee.



Se la società si trova in stato di liquidazione, è inoltre necessario produrre una relazione sottoscritta da un professionista nella quale attestare i motivi che determinano l'impossibilità di fare fronte al pagamento e la presenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare il soddisfacimento dei creditori sociali. In ogni caso, se la società è in liquidazione, il numero massimo delle rate mensili concedibili è pari a 24.

In presenza dei presupposti di legge, potranno essere inoltre concessi dall'Agenzia delle entrate-Riscossione:
una proroga della dilazione già accordata, in caso di peggioramento della temporanea difficoltà finanziaria;
una rateazione straordinaria, accertata l'impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di rateazione ordinario.
È disponibile una guida che fornisce informazioni su quali somme sono rateizzabili, su come presentare la domanda, sulle modalità di pagamento delle rate e sugli effetti della rateizzazione o dell'eventuale decadenza, al *link*
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/Rateizzazione_delle_cartelle_di_pagamento-Vademecum.pdf.

La decadenza per inadempienza dei piani a causa del mancato pagamento delle rate

La decadenza per inadempienza dal piano di rateizzazione si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell'istanza, indipendentemente dalla tipologia dell'istanza stessa (ordinaria o straordinaria).

Più precisamente:
per le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta *ex* "*zona rossa*"), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;
per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.



In caso di decadenza per inadempienza:
- per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all'istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l'importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;
- per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

Gli aspetti contabili dell'istanza di rateizzazione dei debiti affidati all'AeR

Il debito oggetto di notifica da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è composto generalmente dalla quota capitale delle imposte e tasse non versate, dalla sanzione pecuniaria e dagli interessi maturati dalla data originaria di scadenza.
Alla data di notifica, è opportuno "*isolare*" contabilmente il debito complessivo oggetto della cartella di pagamento iscrivendolo in un nuovo conto contabile denominato "*Debito ruolo n.XXXXXXXXXXXX*".
Successivamente, alla data di accettazione dell'istanza di rateizzazione viene rilasciato il piano di ammortamento con esposti l'importo complessivo rateizzato suddiviso tra:
iscritto a ruolo;
eventuale mora;
eventuali compensi di riscossione.
Nelle scadenze successive di pagamento, per ogni rata pagata, dovranno essere poi contabilizzati la quota capitale, a riduzione del debito principale e la quota interessi di mora, interessi di dilazione e compensi di riscossione da imputare a conto economico per competenza.

Le procedure amministrative e contabili in azienda

LA DEDUZIONE FISCALE DEL COSTO DI COMPETENZA DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Per i contratti di locazione finanziaria stipulati dopo il 29 aprile 2012 la deducibilità dei canoni di *leasing* è disallineata rispetto alla durata effettiva del contratto, per cui:
se la durata effettiva del contratto è inferiore alla durata minima fiscale, l'utilizzatore deve ripartire l'importo complessivo dei canoni di locazione finanziaria lungo tale durata minima fiscale, riprendendo a tassazione l'eccedenza in tutti i periodi d'imposta di durata del contratto;
se la durata effettiva è almeno pari a quella minima fiscale, l'utilizzatore può dedurre quanto imputato a Conto economico.
All'atto di stipula di un contratto di locazione finanziaria le imprese devono, pertanto, valutare correttamente l'impatto fiscale derivante dalla durata del contratto.

La contabilizzazione del contratto di locazione finanziaria

Il contratto di locazione finanziaria (*leasing*) è un'operazione intercorrente tra una società di *leasing* (locatore o concedente) e un altro soggetto (locatario) con la quale il locatore si impegna a concedere in uso contro pagamento di un canone al locatario un bene mobile o immobile, acquisito o costruito, con la facoltà del locatario di acquistarne la proprietà al termine del contratto.
Le operazioni di *leasing* possono essere contabilizzate con 2 metodi differenti:
metodo patrimoniale;
metodo finanziario.
Per le imprese che adottano i Principi contabili nazionali la contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria deve essere effettuata con il metodo patrimoniale. Al contrario, secondo i Principi contabili internazionali il *leasing* deve essere contabilizzato con il metodo finanziario. Questo metodo evidenzia maggiormente l'aspetto sostanziale dell'operazione di *leasing* che quello formale. Per comprendere il funzionamento del metodo patrimoniale occorre tenere conto che il canone corrisposto periodicamente al locatore può essere scisso in 2 parti:
la prima rappresenta la quota capitale;
la seconda è la quota interessi.
Vediamo, quindi, in sintesi, le caratteristiche salienti di entrambi i metodi (sia per la società di *leasing* che per l'utilizzatore), per poi proseguire con l'analisi considerando la posizione del solo utilizzatore del bene nella modalità di contabilizzazione del contratto di *leasing* secondo il metodo patrimoniale.

Metodo patrimoniale

Società di *leasing*
La società di *leasing* è, a tutti gli effetti, proprietaria del bene dato in *leasing*: esso, dunque, è rilevato tra le immobilizzazioni. Le norme del codice civile prevedono che la società di *leasing* indichi in bilancio i beni dati in *leasing* in modo distinto rispetto alle restanti immobilizzazioni. La stessa società calcola le quote di ammortamento su tali beni, quote che confluiscono nel Conto economico

Impresa utilizzatrice
L'impresa utilizzatrice rileva nel Conto economico i costi sostenuti per canoni di locazione finanziaria di competenza del periodo

Metodo finanziario

Società di *leasing*
La società di *leasing* non iscrive il cespite oggetto di locazione finanziaria tra le immobilizzazioni. Essa rileva, invece, nello Stato patrimoniale, un credito per la quota capitale dei canoni ancora da percepire. Mano a mano che l'impresa incassa i canoni riduce l'importo del credito per la quota capitale. La quota interessi dei canoni di competenza dell'esercizio viene portata tra i componenti positivi di reddito
Impresa utilizzatrice
L'impresa utilizzatrice rileva il bene ricevuto in *leasing* tra le immobilizzazioni e calcola su tale bene le relative quote di ammortamento. Contestualmente, rileva un debito per la quota capitale dei canoni da pagare: tale debito viene ridotto ogni qual volta si procede al pagamento dei canoni periodici per la quota capitale pagata. Nel Conto economico, tra i componenti negativi di reddito, viene rilevata la quota interessi dei canoni di competenza dell'esercizio

Il metodo patrimoniale per l'utilizzatore del bene

I canoni di *leasing* addebitati con le fatture di acquisto ricevute vanno imputati tra i costi per godimento beni di terzi nella voce B8) di Conto economico.

Alla fine di ogni esercizio occorre calcolare il risconto o il rateo per adeguare l'importo del costo rilevato durante l'anno al costo di competenza calcolato, come detto, quale quota parte del totale dei costi (maxicanone + canoni) imputabile all'esercizio in relazione alla durata del contratto medesimo. In particolare, se i canoni contabilizzati sono superiori a quelli di competenza si rileverà un risconto attivo; al contrario, se i canoni contabilizzati sono inferiori a quelli di competenza si rileverà un rateo passivo.

Terminato il *leasing*, nel caso avvenga il riscatto, il bene sarà iscritto tra le immobilizzazioni al prezzo di riscatto e inizierà il relativo ammortamento.



Dal punto di vista pratico le scritture contabili dei canoni di *leasing* riguardano il momento del pagamento del maxi-canone, della rilevazione dei canoni periodici di *leasing* e del risconto attivo al termine di ogni esercizio e l'eventuale iscrizione del bene tra le immobilizzazioni alla fine del contratto all'atto di esercizio dell'opzione per il riscatto.



ESEMPIO 1

Ricevuta la fattura per il maxi canone alla sottoscrizione del contratto:
30/04/2024

Diversi	a	Debito vs fornitore soc. di *leasing* (Sp)		48.800
Canoni di *leasing* macchinari (Ce)			40.000	
Iva a credito (Sp)			8.800	

Ricevuta la fattura per la rata mensile del canone di *leasing*:
31/05/2024

Diversi	a	Debito vs fornitore soc. di *leasing* (Sp)		1.159
Canoni di *leasing* macchinari (Ce)			950	

Iva a credito (Sp)			209	

Rilevato il risconto attivo per la quota del maxi-canone di competenza degli esercizi successivi: 31/12/2024

Risconti attivi canoni *leasing* (Sp)	a	Canoni di *leasing* macchinari (Ce)	33.333,33	33.333,33

Al termine della durata quadriennale del contratto, viene riscattato il macchinario: 30/04/2028

Diversi	a	Debito vs fornitore soc. di *leasing* (Sp)		6.100
Macchinari (Sp)			5.000	
Iva a credito (Sp)			1.100	

ESEMPIO 2

La deduzione fiscale per l'impresa utilizzatrice del costo del contratto di *leasing*

I canoni di locazione finanziaria rappresentano per l'utilizzatore, in via generale, un costo deducibile a condizione che il bene oggetto del contratto sia strumentale all'attività svolta.

Per i contratti di locazione finanziaria stipulati fino al 28 aprile 2012, la deduzione dei canoni era vincolata al fatto che i contratti avessero durata non inferiore a specifici limiti imposti dalla legge (la stipula di contratti con durata inferiore da quella prevista normativamente causava la indeducibilità integrale dei canoni pagati).

A decorrere dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012 è stato introdotto un "*doppio binario*" tra la durata del contratto di *leasing*, che deriva dalla contrattazione tra l'impresa e la società di *leasing*, e il vincolo temporale per la deduzione fiscale dei canoni. Con una successiva modifica intervenuta per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 sono state apportate ulteriori modifiche alla durata minima fiscale che si riepilogano nella tabella sottostante.

	Contratti di *leasing* stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013	**Contratti di *leasing* stipulati dal 1° gennaio 2014**
Beni immobili	durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento* se la durata del contratto è compresa tra 11 e 18 anni	durata fiscale pari a un periodo non inferiore a 12 anni
Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli)	durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento*	durata fiscale pari a un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento*
Autoveicoli a deducibilità limitata	durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento*	durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento*
* Per periodo di ammortamento va inteso quello risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31 dicembre 1988		

Vale la pena evidenziare che se la durata del contratto di *leasing* è pari o superiore alla durata minima fissata per la deducibilità fiscale dei canoni, questi potranno essere dedotti nella stessa misura in cui sono imputati a Conto economico.

Se, invece, la durata del contratto è inferiore alla durata minima fissata, le imprese dovranno determinare un doppio binario:

contabile, che segue la durata del contratto;
fiscale, che segue il periodo di deduzione fiscale dei canoni previsto dalla normativa.
I canoni ripresi a tassazione nel corso della durata effettiva del contratto (mediante variazioni in aumento) troveranno riconoscimento fiscale in corrispondenti variazioni in diminuzione fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi, dalla scadenza del contratto in poi.

ESEMPIO 3

Una società di capitali ha stipulato un contratto di *leasing* per un macchinario in data 2 gennaio 2024, che presenta le seguenti condizioni:
durata contrattuale 1.095 giorni;
coefficiente di ammortamento 10% → durata minima fiscale anni 5;
costo del concedente 111.000 euro;
interessi da corrispondere nell'arco della durata contrattuale 18.000 euro;
prezzo di riscatto 10.000 euro.
In data 1° gennaio 2027 viene esercitata l'opzione (riscatto) per l'acquisto del macchinario. Esemplifichiamo nella tabella il disallineamento civilistico/fiscale nell'ipotesi che la quota interessi sia la stessa in ciascuno dei 3 periodi di imposta (2024/2025/2026):

Anni	Imputazione dei canoni a Conto economico	Deducibilità fiscale dei canoni*	Variazione fiscale
2024	43.000	25.800	+ 17.200
2025	43.000	25.800	+ 17.200
2026	43.000	25.800	+ 17.200
2027		25.800	- 25.800
2028		25.800	- 25.800

Pertanto, per quanto riguarda la quota di competenza dei canoni di locazione finanziaria:
nei periodi di imposta che vanno dal 2024 al 2026 andranno effettuate delle variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi per 17.200 euro annui;
nei periodi di imposta 2027 e 2028 andranno effettuate variazioni in diminuzione dell'importo complessivo di 25.800 euro annui.
La quota interessi implicita compresa nei canoni di locazione finanziaria risulta deducibile nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 96, Tuir, facendo riferimento alla durata fiscale del contratto, nel caso esemplificato ai 5 anni.

Le procedure amministrative e contabili in azienda

L'ACQUISTO E LA VENDITA DI AUTO AZIENDALI

La ricorrenza dell'acquisto e della rivendita delle auto aziendali determina la necessità di avere chiare le conseguenze contabili e tributarie che si vengono a creare. La normativa, infatti, propone differenti casistiche che si possono sovrapporre e, solo inquadrando correttamente la tipologia di mezzo e il tipo di utilizzo, si riesce a impostare le registrazioni contabili per avere a disposizione gli elementi utili per la compilazione delle dichiarazioni annuali.

L'acquisto del veicolo aziendale

L'acquisto di un veicolo aziendale può essere finalizzato a soddisfare differenti esigenze che, peraltro, possono determinare diverse conseguenze in merito alla detrazione dell'Iva e deduzione dei costi connessi.
In linea di principio, si potrebbero identificare le tre seguenti situazioni:
1. acquisto di un autocarro;
2. acquisto di un veicolo aziendale;
3. acquisto di un veicolo da concedere in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Acquisto di un autocarro

L'ipotesi più semplice è certamente la prima, stante il fatto che l'autocarro non subisce limitazioni alla detrazione dell'Iva (se l'acquisto risulta inerente con l'attività aziendale) né limitazioni alla deduzione del costo (a condizione che l'immatricolazione del veicolo sia "*genuina*" e non si tratti di un cosiddetto *"falso autocarro"*).
In particolare, si avrà:

Diversi	a	Fornitore XY		24.400
Autocarri			20.000	
Iva su acquisti detraibile			4.400	

Il valore del bene verrà poi inserito nel libro dei cespiti ammortizzabili e assoggettato a un piano di ammortamento secondo criteri civilistici, tenendo conto che la massima quota di ammortamento viene calcolata con coefficiente pari al 20%, con riduzione alla metà nell'anno di entrata in funzione del bene.

Acquisto di un veicolo aziendale

Ove l'acquisto abbia a oggetto un'autovettura aziendale, invece:
l'Iva si rende detraibile nella sola misura del 40%;
il costo è fiscalmente deducibile nei limiti del valore massimo riconosciuto dal fisco, pari a 18.076 euro, nella misura forfetaria del 20%.

La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Diversi	a	Fornitore XY		24.400
Autovetture aziendali			20.000	
Iva su acquisti detraibile			1.760	
Iva su acquisti indetraibile			2.640	

Il valore dell'Iva indetraibile si cumula con il costo del veicolo, con la seguente scrittura (che potrebbe essere assorbita anche nell'articolo in partita doppia che precede):

Autovetture aziendali	a	Iva su acquisti indetraibile		2.640

Così, si avrebbe che il valore complessivo del bene, da iscrivere nell'attivo di bilancio e sul libro dei beni ammortizzabili, risulta pari a 22.640 euro, tenendo conto che la massima quota di ammortamento viene calcolata con coefficiente pari al 25%, con riduzione alla metà nell'anno di entrata in funzione del bene.
Ipotizzando che gli ammortamenti vengano sotto un profilo civilistico stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:
ammortamento annuo: 22.640 x 25%: 2 = 2.830;
di cui ammortamento su valore massimo rilevante: 18.076 x 25%: 2 = 2.259,50;
di cui quota di ammortamento deducibile: 2.259,50 x 20% = 451,90;
di cui ammortamento non deducibile: 2.830 – 451,90 = 2.378,10.
La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente

Diversi	a	Fondo ammortamento autovetture		2.830,00
Ammortamento autovetture non			2.378,10	
Ammortamento autovetture deducibile			451,90	

Acquisto di un veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente

Ove l'acquisto abbia a oggetto un'auto da concedere in uso promiscuo a un dipendente (provvedendo all'emissione di fattura a carico del dipendente per il valore convenzionale determinato in misura pari alle tariffe Aci), invece:
l'Iva si rende detraibile integralmente (solo perché si riaddebita un corrispettivo con Iva). Ove non fosse chiesto alcun corrispettivo al dipendente per l'utilizzo privato e quindi si preferisse, evidenziare un *fringe benefit* in busta paga, l'Iva tornerebbe a essere detraibile nella misura del 40%; il costo è fiscalmente deducibile senza limiti di valore massimo, sia pure nella misura del 70%.
La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Diversi	A	Fornitore XY		24.400
Autovetture aziendali			20.000	
Iva su acquisti detraibile			4.400	

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano civilisticamente stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:
ammortamento annuo: 20.000 x 25%: 2 = 2.500;
di cui ammortamento deducibile: 2.500 x 70% = 1.750;
di cui ammortamento non deducibile: 2.500 – 1.750 = 750.
La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non

deducibile) sarebbe la seguente

Diversi	a	Fondo ammortamento autovetture		2.500
Ammortamento autovetture non			750	
Ammortamento autovetture deducibile			1.750	

La cessione del veicolo aziendale

All'atto della cessione, in relazione alle 3 ipotesi sopra differenziate, si possono produrre le seguenti situazioni.

Ipotizziamo che:

il valore di cessione del bene, come da quotazione dei listini di mercato (da intendersi Iva inclusa) è pari a 12.200 euro;

il valore residuo contabile del bene è pari a 6.000 euro (storico di 24.000 e fondo di 18.000).

Cessione dell'autocarro

Se oggetto della cessione è un autocarro non vi sono particolari problemi, in quanto l'Iva è stata integralmente detratta e il costo integralmente dedotto.

Pertanto, si avrà un imponibile di 10.000 oltre a un'Iva di 2.200.

Il valore di realizzo è 10.000, mentre il valore residuo è 6.000, quindi si evidenzierà una plusvalenza di 4.000 euro.

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	Diversi		
Fondo ammortamento autocarri			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	
		Autocarri		24.000
		Plusvalenza da cessione		4.000

Cessione del veicolo aziendale

Se oggetto della cessione è una vettura aziendale, l'Iva grava solo sul 40% del valore mentre il restante 60% dell'importo risulta escluso da Iva, e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

Per determinare l'imponibile da assoggettare a Iva si può moltiplicare il valore complessivo di cessione per il parametro 0,367647059.

Così, si otterrà un imponibile di 4.485,29 e un'Iva di 986,76; la restante parte del corrispettivo è fuori campo Iva.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 10.000; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 55,56% del totale.

Anche in tal caso, per comodità espositiva, ipotizziamo che il valore di costo fosse di 24.000 e il valore del fondo di 18.000.

Pertanto, si avrebbe:

Corrispettivo da cessione (Iva compresa)	12.200,00
- di cui Iva	-986,76
Valore di cessione (imponibile e fuori campo)	11.213,24
Valore residuo contabile	-6.000,00
Plusvalore	5.213,24

- di cui quota imponibile (55,56%)	2.896,48
- di cui quota non imponibile (44,44%)	2.316,76

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	Diversi		
Fondo ammortamento autovetture			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	
		Autovetture		24.000,00
		Plusvalenza da cessione Imp.		2.896,48
		Plusvalenza da cessione NI		2.316,76
		Iva a debito		986,76

Cessione del veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente

Se oggetto della cessione è una vettura data in uso promiscuo al dipendente cui è stato addebitato il relativo corrispettivo per utilizzo privato con relativa emissione di fatture, l'Iva è analoga a quella del caso dell'autocarro e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 12.600; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 70% del totale.

La plusvalenza, in questo caso, è pari a 10.000 (corrispettivo) – 6.000 (valore residuo) = 4.000.

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	Diversi		
Fondo Ammortamento autovetture			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	
		Autovetture		24.000
		Plusvalenza da cessione Imp.		2.800
		Plusvalenza da cessione NI		1.200
		Iva a debito		2.200

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio 2024 al 15 agosto 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Martedì 16 luglio

Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno:
sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
sui redditi di lavoro autonomo;
sulle provvigioni;
sui redditi di capitale;
sui redditi diversi;
sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno.

Giovedì 25 luglio

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazione del secondo trimestre.

Mercoledì 31 luglio

Proroga versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
Scade oggi il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva per le quali la scadenza ordinaria era il 1° luglio 2024, a seguito della proroga disposta dall'articolo 37, D.Lgs. 13/2024. Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro (compresi quelli che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfettario).

Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.

Modello TR
Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al II trimestre 2024.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

STUDIO CHIAPPORI-BENZI